

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

1. I presenti termini e condizioni generali di vendita (di seguito, “**Condizioni Generali**”) si applicano a tutti gli accordi commerciali tra la Val.co S.r.l., società con sede in Via Rovereto n. 9-11, S. Ilario di Nerviano (MI), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 06423030151 (di seguito, “**Val.co**”) e i suoi clienti, aventi ad oggetto la vendita di tutti i prodotti commercializzati e distribuiti dalla Val.co (di seguito, “**Prodotti**”).
2. Per clienti si intende ogni persona fisica o giuridica che agisce nella sua qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla sua attività imprenditoriale e/o professionale (di seguito, “**Acquirente**”), dovendo, per l’effetto, escludersi ogni applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche.
3. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate sul sito internet della Val.co [INSERIRE INDIRIZZO SITO INTERNET] in formato che ne rende possibile la memorizzazione, riproduzione e stampa. La Val.co si riserva il diritto di modificare tali Condizioni Generali. Eventuali modifiche saranno efficaci a far data dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Val.co e/o dalla comunicazione all’Acquirente e saranno applicabili a tutti i contratti sottoscritti a decorrere da tale data.
4. Le presenti Condizioni Generali non sono modificabili né derogabili, salvo accordo scritto tra la Val.co e l’Acquirente (di seguito, “**Parti**”).
5. Le Condizioni Generali disciplinano integralmente gli accordi commerciali di cui al presente articolo 1, salvo quanto eventualmente previsto mediante separato accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Conclusione del Contratto

1. Le presenti Condizioni Generali regolano esclusivamente l’offerta, l’inoltro e l’accettazione di ordini d’acquisto dei Prodotti della Val.co.
2. Per concludere un contratto con la Val.co è necessario l’inoltro di un ordine d’acquisto. Gli ordini devono essere trasmessi alla Val.co per iscritto, via telefax, ovvero tramite di sistemi informatici. Con l’inoltro dell’ordine di acquisto, l’Acquirente accetta incondizionatamente e si impegna ad osservare le presenti Condizioni Generali.
3. Nessun ordine di acquisto sarà vincolante per la Val.co se non sia stato espressamente accettato per iscritto dalla stessa entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di formulazione della proposta. Si invierà una conferma d’ordine con la data di spedizione ed i termini di acquisto. Si prega di controllare l’accuratezza di tutte le conferme d’ordine e di comunicare a Val.co eventuali discrepanze con l’ordine d’acquisto.
4. La Val.co si riserva di non dar corso agli ordini d’acquisto che le sono inoltrati in casi, a mero titolo esemplificati e non tassativo, di insufficienti garanzie di solvibilità, di ordini che risultino incompleti o non corretti ovvero di indisponibilità dei Prodotti.

Art. 3 - Esecuzione del Contratto

1. L’ambito di esecuzione degli obblighi della Val.co è determinato dal contratto.
2. La descrizione, i dettagli dei Prodotti e le condizioni d’uso contenute nei cataloghi, negli opuscoli e nella documentazione tecnica così come in ogni altro materiale informativo fornito dalla Val.co non devono intendersi quali garanzia della qualità dei Prodotti. Ogni tipo di garanzia di qualità deve essere espressamente formulata per iscritto. Inoltre, la Val.co si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici così come alla forma, colore e/o peso dei Prodotti.

Art. 4 - Prezzi e pagamenti

1. Tutti i prezzi indicati nelle quotazioni e nei listini prezzi della Val.co, si intendono al netto di IVA e di eventuali oneri doganali.
2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, costi di imballaggio, trasporto, nonché eventuali oneri amministrativi o fiscali correlati al trasporto e alla compravendita dei Prodotti, sono esclusivamente a carico dell'Acquirente.
3. I prezzi si basano su costi di produzione al momento della conferma dell'ordine. In caso di aumento dei costi, la Val.co si riserva il diritto di adeguare a tali aumenti i prezzi se la fornitura della merce sia da effettuarsi, su richiesta dell'Acquirente, oltre 1 (uno) anno dalla conclusione del contratto, salvo prezzi fissi espressamente concordati.
4. Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti devono essere effettuati, integralmente e senza eccezioni, compensazioni, deduzioni o qualsiasi altra detrazione, tramite bonifico bancario presso il conto corrente indicato in fattura dalla Val.co, entro e non oltre la scadenza dedotta in fattura, ovvero, in mancanza, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura medesima. In caso di mancato o ritardato pagamento si applicherà quanto previsto dal D.lgs. 231/2002 e successive modifiche, fatta salva in ogni caso la facoltà della Val.co di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per la tempestività dei pagamenti, farà fede la data di valuta sul conto corrente della Val.co.
6. In nessun caso l'Acquirente può sospendere o ritardare i pagamenti. Non è consentita la trattenuta di pagamenti a causa di contropreteze o compensazione di contropreteze. L'Acquirente non potrà in ogni caso opporre eccezioni di inadempimento al fine di evitare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1462, primo comma, del Codice civile. Fermo restando quanto sopra previsto, le eccezioni di inadempimento eventualmente avanzate dall'Acquirente saranno efficaci solo ove ne sia dichiarata la fondatezza per iscritto dalla Val.co ovvero risulti confermata da un provvedimento giudiziale passato in giudicato ed esecutivo.
7. In caso di mancato pagamento del prezzo convenuto, l'accordo di vendita si considererà risolto per legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, allorché la Val.co dichiarerà di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 5 - Consegna e passaggio dei rischi

1. La consegna dei Prodotti sarà effettuata nei termini convenuti tra le Parti, salvo che ricorrano cause di caso fortuito e forza maggiore ai sensi dell'art. 6 delle presenti Condizioni Generali e fermo restando, in ogni caso, quanto di seguito previsto.
2. La consegna dei Prodotti si intende Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2010) e, pertanto, qualsiasi rischio relativo ai Prodotti passerà in capo all'Acquirente nel momento in cui saranno messi a disposizione del medesimo presso lo stabilimento della Val.co. Tali rischi passano all'Acquirente anche in caso di rifiuto da parte dell'Acquirente a ricevere la consegna della merce entro i termini stabiliti, restando inteso che Val.co avrà facoltà di immagazzinare ed assicurare i Prodotti, a spese dell'Acquirente, stipulando polizze assicurative di adeguata copertura contro incendio, furto, rottura e ulteriori rischi e/o danni.
3. Resta inteso che la Val.co non è tenuta a stipulare alcuna polizza assicurativa contro incendio, furto, rottura, inondazione o altri danni derivanti dal trasporto e/o dall'utilizzo dei Prodotti.

4. Gli imballaggi sono eseguiti secondo esperienza d'uso, salvo particolari richieste dell'Acquirente, che devono essere specificatamente formulate per iscritto nell'ordine. Eventuali reclami o contestazioni derivanti o connesse al trasporto e/o alle operazioni complementari e/o successive ad esso dovranno essere proposte esclusivamente dall'Acquirente nei confronti del vettore o dell'eventuale terzo responsabile, la Val.co è esonerata da ogni responsabilità.

Art. 6 - Forza maggiore

La Val.co potrà sospendere i propri obblighi contrattuali nei casi di forza maggiore dandone comunicazione scritta all'Acquirente entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Si intendono fatti integranti la forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti cause: calamità naturali (terremoti, alluvioni, tempeste ecc.), conflitti armati, scioperi, incidenti sul lavoro. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si protragga oltre 90 (novanta) giorni, ciascuna delle parti avrà il diritto di recedere dal contratto.

Art. 7 – Garanzie

1. La Val.co riconosce all'Acquirente le garanzie per vizi e difetti così come previsto dalle vigenti ed applicabili norme di legge in materia di vendita di beni mobili, fatto salvo quanto previsto dai seguenti paragrafi.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice civile, l'Acquirente decadrà dal diritto di garanzia per vizi e difetti se non denuncerà alla Val.co per iscritto eventuali vizi e difetti, descrivendone dettagliatamente la tipologia e l'entità, entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi e difetti palesi, entro 5 giorni dalla scoperta in caso di vizi e difetti occulti. L'azione di garanzia a favore dell'Acquirente si prescriverà, in ogni caso, decorso 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dei Prodotti.
3. In caso di tempestiva denuncia dei vizi e difetti ai sensi del paragrafo 7.2, l'Acquirente dovrà consentire alla Val.co di porre rimedio al vizio denunciato mediante sostituzione del prodotto da effettuarsi nei tempi ragionevolmente necessari.
4. La garanzia per vizi e difetti non opera laddove i difetti, ancorché tempestivamente denunciati, siano imputabili a normale deterioramento del prodotto ovvero ad uso improprio o inadeguato da parte dell'Acquirente ovvero, ancora, a cause di forza maggiore.
5. In ogni caso, i Prodotti oggetto di contestazione dovranno essere tenuti a disposizione della Val.co e laddove ne faccia richiesta, i Prodotti dovranno essere restituiti a spese della medesima.

La responsabilità per inadempimento della Val.co è in ogni caso esclusa qualora l'esecuzione delle prestazioni a suo carico sia resa impossibile e/o eccessivamente onerosa in ragione di cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero in ragione di inadempimenti contrattuali e/o condotte imputabili all'Acquirente, fermo restando, in questi ultimi due casi, la responsabilità dell'Acquirente medesimo.

Art. 8 – Responsabilità

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7.1, è espressamente esclusa la responsabilità contrattuale della Val.co, salvo che si tratti di responsabilità per dolo o colpa grave.
2. Salvo dolo o colpa grave, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all'Acquirente non potrà superare comunque il valore del singolo prodotto difettoso. In nessun caso la Val.co è responsabile

- per le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico, per i danni indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all'uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla manutenzione, alla mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
3. In caso di ritardo nella consegna oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, non preventivamente concordati e supportati da conferma d'ordine, per cause alla Val.co imputabili, l'ammontare dei danni da colpa non può essere superiore al 8% del prezzo netto contrattuale concordato.
 4. La Val.co non è responsabile in alcun modo per ulteriori e diverse garanzie rilasciate dall'Acquirente a terzi, incluse, senza limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile e di durata dei Prodotti, il prodotto realizzato con i Prodotti della Val.co o di quello in cui i Prodotti vengono incorporati.
 5. La Val.co non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dalla scelta effettuata dall'Acquirente di un particolare uso e/o impiego dei Prodotti e/o per eventi che si verifichino, anche in dipendenza dei Prodotti, nella sfera esclusiva dell'Acquirente e/o sui quali la Val.co non possa esercitare il suo controllo, o che, comunque, non possano essere univocamente imputabili a una responsabilità diretta ed esclusiva della Val.co medesima per la mancanza delle qualità promesse dei Prodotti.
 6. Queste restrizioni della responsabilità non hanno validità nel caso di danni alla persona, alla vita o alla salute.

Art. 9 – Smaltimento delle apparecchiature elettroniche

1. Nel caso in cui apparecchiature elettroniche siano oggetto contrattuale, lo smaltimento delle stesse è soggetto a quanto disposto dal D.lgs. n. 49/2014.
2. Una volta nella disponibilità dell'Acquirente, lo smaltimento di tali apparecchiature sarà a carico dell'Acquirente stesso e secondo le disposizioni di legge sollevando la Val.co dagli obblighi del produttore previsti dalle citate disposizioni di legge e da ogni pretesa collegata da parte di terzi.
3. Nel caso in cui tali apparecchiature siano trasferite dall'Acquirente a terzi, lo stesso Acquirente sarà obbligato ad assoggettare i terzi per iscritto alle obbligazioni per il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete, di accollarsi i costi specifici.
4. Nel caso in cui l'Acquirente non rispetti quanto previsto dal precedente art. 9.3, sarà direttamente responsabile e sarà obbligato a riprendere a proprie spese quanto trasferito a terzi al termine del ciclo di utilizzo e a smaltirlo in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 10 - Privacy

1. I dati anagrafici dell'Acquirente comunicati ai fini dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti Condizioni Generali saranno custoditi presso gli archivi della Val.co con l'adozione delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare trattamenti illeciti.
2. In particolare, la Val.co si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni.

Titolare del trattamento dati è Val.co S.r.l.

Art. 11 - Foro competente

1. Per qualsiasi lite, controversia derivante da o connessa con i contratti aventi a oggetto i Prodotti, ovvero con l'interpretazione, l'esecuzione, la validità degli stessi e delle presenti Condizioni Generali, è pattuita in via esclusiva la giurisdizione del Giudice italiano e per esso sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, fatto salvo il diritto della Val.Co di adire un diverso foro per la tutela dei propri diritti.

Art. 12 – Ulteriori pattuizioni

1. La nullità, annullabilità e/o inefficacia di singole disposizioni non inficia la validità delle rimanenti clausole. Qualora una disposizione sia invalida o nulla, le Parti concordano sin d'ora l'applicazione di una clausola valida che sia quanto più vicina possibile al senso della clausola nulla e/o invalida.
2. Si esclude l'applicabilità della Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di merci.
3. Anche se redatte in altre lingue, le Parti si danno reciprocamente atto che l'unica versione delle presenti Condizioni Generali vincolante è quella in lingua italiana. Le versioni in altre lingue hanno carattere meramente informativo.